

Guida alle nuove professioni

L'IMPATTO SULLE CATEGORIE



Negli Albi giudici indipendenti

Chi svolge funzioni amministrative non può decidere sugli illeciti

Giovanni Negri
MILANO

Una giustizia domestica meno compiacente pur negli stretti vincoli dell'attuale ordinamento giuridico. A questo punta l'intervento sul fronte disciplinare che ha ridisegnato in parte (probabilmente meno di quanto il ministero della Giustizia avrebbe voluto) la fisionomia dei soggetti chiamati a valutare le infrazioni deontologiche. Con un'avvertenza: per la definizione completa di tutta la riforma manca il passaggio attuativo, da completare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, attraverso i regolamenti che ciascun consiglio nazionale o collegio dovrà adottare su due temi cruciali:

- i criteri in base ai quali effettuare la selezione dei futuri "giudici" nei consigli territoriali;
- la ripartizione tra funzioni disciplinari e amministrative tra i consiglieri nazionali.

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana ha dovuto peraltro prendere atto dei limiti di natura costituzionale che impediscono al Governo di regolamentare anche le funzioni giurisdizionali dei consigli nazionali (è il caso, per esempio, del Consiglio nazionale forense, e, più in generale, delle professioni disciplinate prima del 1946), limitando su questo fronte le modifiche ai soli procedimenti disciplinari affidati alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa; come ugualmente preclusa è stata la possibilità di aprire a componenti esterni alla professione di riferi-

mento l'organismo disciplinare, visto che attraverso il decreto non è possibile modificare il sistema rappresentativo di composizione dello stesso.

Così, perno del nuovo sistema per punire le violazioni deontologiche sono i consigli di disciplina territoriali istituiti presso ciascun consiglio dell'ordine o collegio territoriale. In questo modo vengono a coincidere la competenza territoriale (sugli iscritti) dei due organi, amministrativo e disciplinare, sdoppiati per effetto della riforma, ma riuniti anche per quan-

L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Nessuna modifica per l'assetto dei Consigli nazionali che operano in via giurisdizionale

to riguarda la durata in carica.

Quanto alla composizione, i consigli di disciplina sono costituiti da un numero di consiglieri identico a quello oggi previsto dai singoli ordinamenti professionali per lo svolgimento delle medesime funzioni. Nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti si formano, per l'istruttoria e la decisione, collegi composti da tre membri, di cui quello con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo svolge la funzione di presidente.

Stabilita l'incompatibilità tra carica di consigliere dell'ordine e quella di membro del consiglio di disciplina territoriale, la

nomina dei componenti è effettuata dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede i consigli, "pescando" da una rosa di nominativi proposta dal locale consiglio dell'ordine. L'elenco, per dare un minimo di possibilità di scelta, è composto da un numero di nominabili pari al doppio dei posti disponibili.

La costituzione dei consigli nazionali di disciplina, invece, è prevista per le sole professioni dove i consigli nazionali degli ordini collegi decidono le questioni deontologiche sul piano amministrativo. Le competenze in materia disciplinare dei nuovi organi sono le stesse precedentemente assegnate ai consigli nazionali. È stabilita la regola della separazione delle competenze disciplinari da quelle amministrative, che devono essere svolte da consiglieri diversi, secondo una articolazione del consiglio nazionale dell'ordine coerente con questa separazione.

Nella fase transitoria, fino all'emanazione dei regolamenti attuativi e della conseguente successiva istituzione dei collegi territoriali e nazionali (quando previsti), resta in vigore la vecchia normativa. Se i consigli non saranno nelle condizioni di funzionare o si macchieranno di violazioni della legge, sarà possibile il loro commissariamento.

Escluse dall'intervento le professioni sanitarie, come peraltro già stabilito, e i notai, il cui procedimento disciplinare è già stato riformato nel 2006 rafforzando le esigenze di terzietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave

ORGANISMI	Istituzione di consigli di disciplina territoriale
FUNZIONI	Istruzione e decisione delle questioni disciplinari sugli iscritti all'albo
COMPOSIZIONE	Numero di consiglieri pari a quello previsto dai singoli ordinamenti
NOMINA	Da parte del presidente del tribunale su elenco proposto dal consiglio dell'ordine
INCOMPATIBILITÀ	Tra funzione amministrativa e l'esercizio di quella disciplinare
CONSIGLI NAZIONALI	Istituzione di consigli di disciplina nazionali presso i soli consigli dell'ordine che decidono in via amministrativa

La fase attuativa

90

I giorni per l'attuazione
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto andranno emanate tutte le misure attuative

3

I componenti dei collegi
I collegi di disciplina sono composti da 3 consiglieri e devono essere presieduti da chi è più anziano